

1. QUALI SONO I REQUISITI PER RATEIZZARE I DOVUTI?

Le regole e i criteri sono state stabilite a livello nazionale (Comitato della Bilateralità).

L'Impresa:

1. deve essere **iscritta** alla Cassa Edile/Edilcassa a cui chiede la rateizzazione da **almeno dodici mesi**;
2. deve avere **concluso** da almeno **dodici mesi** le **precedenti rateizzazioni** attivate presso la stessa Cassa Edile;
3. deve avere **concluso positivamente tutte le rateizzazioni** attivate in precedenza presso tutto il sistema nazionale delle Casse Edili;
4. deve essere in regola con gli obblighi derivanti dalla delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015, in particolare per quanto attiene alle norme riportate al punto 2 (Ore denunciate);
5. deve sottoscrivere un accordo sindacale aziendale, se del caso assistita dalla propria associazione, con la RSU se presente, oppure in assenza di questa, con tutte le OO.SS. territoriali, parti costitutive della Cassa Edile/Edilcassa, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta (requisito richiesto solo nel caso in cui la durata della rateizzazione vada oltre le scadenze utili per il pagamento agli operai degli accantonamenti nei termini previsti dai CCNL e dalla contrattazione collettiva integrativa territoriale)
6. non deve risultare già morosa presso la Cassa Edile/Edilcassa per periodi precedenti per cui sia stata già attivata la procedura esecutiva;

2. QUALI GARANZIE OCCORRE RILASCIARE?

L'impresa deve prestare idonee garanzie fideiussorie o una cambiale corredata da bollo di durata equivalente a quella del piano di rateizzazione.

3. QUALI ULTERIORI REQUISITI SONO RICHIESTI DALLE PARTI SOCIALI TERRITORIALI?

L'impresa deve produrre la documentazione prevista nel 2018 dalle delibere n. 267 e n. 268 del Comitato di Gestione dell'Ente.

4. QUALE È LA PROCEDURA PER ACCEDERE ALLA RATEIZZAZIONE?

La domanda va presentata alla Cassa Edile via email-pec all'indirizzo protocollopec.cassaedilesavona.it e deve contenere:

1. L'impegno a versare le rate previste per la fascia di debito da rateizzare.
2. L'Impegno a sottoscrivere l'accordo sindacale, se dovuto, nei termini di 10 giorni dalla domanda.
3. L'impegno a prestare le idonee garanzie fideiussorie e la cambiale.
4. Il riconoscimento formale del debito contributivo verso la Cassa Edile e la rinuncia a successiva azione di opposizione nel caso in cui la Cassa Edile dovesse successivamente procedere, per mancato rispetto del piano di rateizzo, all'azione di recupero credito tramite azione esecutiva;
5. L'impegno alla correttezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa.
6. una autocertificazione dell'Impresa nella quale vengono dichiarate le eventuali rateizzazioni in essere presso altre Casse Edili/Edilcasce e il relativo valore economico;

La domanda, dopo la necessaria istruttoria, viene sottoposta all'esame del Comitato di Presidenza, che se ritiene ne delibera l'approvazione.

La procedura deve concludersi in un tempo massimo di 20 giorni.

A procedura ultimata, il Comitato di Presidenza deve comunicare al Comitato di Gestione la pratica concernente la dilazione del pagamento deliberata, inviandone copia alle parti sociali territoriali costituenti l'Ente;

Alla sottoscrizione della rateizzazione L'impresa viene considerata immediatamente in regola ai fini del DURC.

5. QUANTO SI DECADE DALLA RATEIZZAZIONE?

Il beneficio della rateizzazione decade in caso di:

- mancato versamento delle rate alla scadenza
- non correttezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa

6. LA QUALI SONO LE CONSEGUENZA DELLA DECADENZA DALLA A RATEIZZAZIONE?

- La Cassa Edile attiva le procedure legali per il recupero dei crediti e per l'eventuale attivazione della responsabilità in solido, dandone immediata evidenza alle parti sociali territoriali; l'impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale alla BNI.
- L'Impresa decade dalla possibilità di richiedere nuove rateizzazioni.

7. QUALI TIPOLOGIE DI RATEIZZAZIONI SONO PREVISTE?

a. Debito fino a 5.000 euro – Impresa attiva

Durata

- massimo **6 mensilità**

Importo rate

- 1' rata di importo pari a **1.500 euro**, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti
- successive **5' rate di pari importo**

Esempio

- debito complessivo 5.000 euro in sei mesi,
- prima rata 1.500 euro + interessi e spese,
- ulteriori 5 rate da 700 euro + interessi e spese cadauna

b. Debito da 5.000 a 15.000 euro – Impresa attiva

Durata

- massimo **12 mensilità**

Importo rate

- 1' rata di importo **pari a due ratei**, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti
- successive **11' rate di pari importo**

Esempio:

- debito complessivo 15.000 euro in 12 mesi, un rateo ($15.000:12= 1.250$) + interessi e spese.
- prima rata 2.500 euro + interessi e spese,
- ulteriori 11 rate da ($12.500 :11$) 1.136,36 euro + interessi e spese ciascuna

c. Debito superiore da 15.000 a 30.000 euro – Impresa attiva

Durata

- massimo **18 mensilità**

Importo rate

- 1' rata di importo **pari a tre ratei**, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti
- successive **17' rate di pari importo**

Esempio:

- debito complessivo di 30.000 euro in 18 mesi: un rateo ($30.000:18= 1.666,66$) + interessi e spese
- Prima rata pari a tre ratei, ovvero ($1.666,66 \times 3$) 5.000 euro+ interessi e spese
- Successive 17 rate: ($25.000:17$)1.470,59 euro+ interessi e spese

c. Debito superiore a 30.000 euro – Impresa attiva

Durata

- massimo **24 mensilità**

Importo rate

1. 1' rata di importo **pari a quattro ratei**, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti
2. successive **23' rate di pari importo**

Esempio:

- debito di 50.000 euro in 24 mesi: un rateo ($50.000:24=2.083,33$)+ interessi e spese
- Prima rata quattro ratei, ovvero ($2.083,33 \times 4$) 8.333,33+ interessi e spese
- Successive 23 rate: ($41.666,67:23$) 1.811,60+ interessi e spese

e. Debito di imprese inattive o sospese

Durata

- massimo **18 rate mensili**

Qualora l'impresa oggetto della rateizzazione intenda riprendere l'attività, dovrà versare l'intera somma rimanente in un'unica soluzione

REQUISITI TERRITORIALI (EX DELIBERE DEL COMITATO DI GESTIONE N. 267/268 2018)

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile di Savona in data 30 luglio 2018 ha deliberato che le domande di rateizzazione siano accompagnate dalla seguente documentazione:

1. DEBITI FINO A 5.000 EURO

A. LAVORI PUBBLICI

- Copia di contratto di appalto comprovante l'acquisizione di lavori di importo superiore al debito

B. LAVORI PRIVATI

- Copia di contratto di appalto comprovante l'acquisizione di lavori di importo superiore al debito.
- Impegno scritto del Committente a richiedere il DURC aggiornato prima del pagamento del saldo dei lavori.

2. DEBITI OLTRE 5.000 EURO

A. LAVORI PUBBLICI

- Certificazione del credito da parte della Pubblica Amministrazione per un importo superiore al debito
- dichiarazione autenticata dell'Impresa di non avere già ceduto completamente tale credito.

Qualora non sia ancora disponibile la certificazione del credito, va prodotto il verbale di aggiudicazione dei lavori

B. LAVORI PRIVATI

- Copia di un contratto di appalto per l'acquisizione di lavori di importo superiore al debito sottoscritto dal Committente.

3. PER TUTTI I DEBITI, INDIPENDENTEMENTE DAL VALORE

A. CANTIERI

Verranno accettati solo contratti con fine lavori o termine contrattuale di pagamento successivi alla fine del piano di rientro proposto dall'Impresa.

Verranno accettati solo cantieri già denunciati alla Cassa Edile di Savona alla data di approvazione della domanda di rateizzazione.

B. COMMITTENTI

Per Committente si intende un soggetto totalmente terzo all'impresa e, cioè, un soggetto diverso dal titolare, legale rappresentante o socio dell'impresa.

In altri termini, l'impresa che presenta la domanda di rateizzo non può fare valere quale garanzia gli eventuali lavori eseguiti in proprio che hanno come Committente un privato o una società che fa riferimento ai propri titolari, ai propri amministratori, ai propri soci o a soggetti che hanno un legame di parentela stretto con i propri titolari, i propri soci o i propri amministratori.

-
1. PER GLI INTERVALLI TEMPORALI TRA UNA RATEIZZAZIONE E L'ALTRA (ALMENO 12 MESI DOPO LE PRIME DUE RATEIZZAZIONI) BISOGNA TENER CONTO ANCHE DELLE RATEIZZAZIONI CONCESSE DALLA CASSA ANTERIORMENTE AL 10 SETTEMBRE 2020?

No, secondo la ratio della norma, animata dallo spirito delle parti sociali di procedere, con la decorrenza del nuovo accordo, con regole nuove, si precisa che al fine della corretta applicazione degli intervalli non dovrà tenersi conto delle rateizzazioni già concesse e concluse positivamente presso la medesima Cassa, alla data del 10 settembre 2020. Si terrà conto, invece, della eventuale rateizzazione in corso a quella data.

-
2. QUALI SONO LE MODALITÀ OPERATIVE PER ACCERTARE PRESSO LA BNI L'ESISTENZA DELLA REGOLARITÀ DELL'IMPRESA? (LETT. A) PUNTO 1) REG.)

Le modalità operative sono quelle indicate nella circolare CNCE n. 28 dell'8 ottobre 2020 alla quale si fa esplicito rinvio.

-
3. EVENTUALI IRREGOLARITÀ EMERSE DALLA VERIFICA IN BNI COME POSSONO ESSERE RICOLLEGATE A EVENTUALI RATEIZZAZIONI NON CONCLUSE POSITIVAMENTE PRESSO ALTRE CASSE?

Successivamente alla verifica in BNI dalla quale dovesse emergere l'irregolarità dell'impresa rispetto ad una Cassa Edile/Edilcassa, la Cassa procedente dovrà prendere contatto con quest'ultima per appurare che trattasi di rateizzazione non conclusa positivamente.

-
4. QUALI SONO LE "SPESE" DA INSERIRE IN QUOTA PARTE IN CIASCUNA RATA CUI FA RIFERIMENTO L'ACCORDO? (LETTERA C) PUNTO 1 REG.)

Le "spese" da inserire in quota parte in ciascuna rata sono tutte quelle sostenute e/o maturate in forza di attività legate al recupero credito comprese, quindi, quelle di natura legale e/o liquidate dal giudice in decreto ingiuntivo.

5. SU QUALI VOCI DEVONO ESSERE CALCOLATI GLI INTERESSI DI MORA?

Gli interessi di mora devono essere calcolati sull'intero importo del debito maturato nei confronti della Cassa, risultante della/e denuncia/e (GNF e contributi) afferenti le singole rate, rapportandoli alla data di scadenza di ciascuna rata.

6. CON QUALI MODALITÀ DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI GLI INTERESSI DI MORA AL LAVORATORE? (LETT. K) PUNTO 1 REG.)

Gli interessi di mora, calcolati sulle singole rate, dovranno essere riconosciuti al lavoratore unitamente alla corrispondente rata/rate versata/e a copertura del GNF.

7. QUALI SONO LE "PARTITE" CHE COSTITUISCONO IL CREDITO CONTRIBUTIVO CHE L'IMPRESA DEVE FORMALMENTE RICONOSCERE ALL'ATTO DI SOTTOSCRIZIONE DI UNA RATEIZZAZIONE? (LETT. E) PUNTO 1 REG.)

Il debito che l'impresa dovrà riconoscere all'atto della richiesta della rateizzazione è quello relativo al debito totale (accantonamenti e contributi) risultante dalle denunce, sul quale la Cassa andrà ad aggiungere gli interessi di mora e le eventuali spese.

8. LA GARANZIA CAMBIARIA RELATIVAMENTE AL DEBITO OGGETTO DI RATEIZZAZIONE DEVE ESSERE COSTITUITA DAL VAGLIA CAMBIARIO O DALLA CAMBIALE TRATTA? (LETTERA F) PUNTO 1) REG.)

La garanzia cambiaria richiesta è costituita dal vaglia cambiario.

Per ciò che concerne le modalità di acquisizione del titolo cambiario nella comunicazione CNCE n. 741 del 1° ottobre 2020 si sono ipotizzate tante cambiali quante sono le rate, ferma restando la possibilità di acquisire un'unica cambiale per l'ammontare del debito complessivo, tenendo presente le specificità tecnico/giuridiche del caso.

-
9. QUAL È LA DURATA TEMPORALE DELLA IMPOSSIBILITÀ DI RICHIEDERE UNA NUOVA RATEIZZAZIONE ALLORCHÉ NON VI SIA CORRETTEZZA NELLE DENUNCE E NEI VERSAMENTI DURANTE IL PERIODO DI RATEIZZAZIONE STESSA? (LETTERA G) PUNTO 1) REG.)

La possibilità di richiedere nuovamente una rateizzazione decorrerà dal momento in cui l'impresa avrà sanato la posizione debitoria per la quale si è determinata la decadenza dal beneficio.

-
10. L'IMPRESA CHE ABBIA IN ATTO UNA PROCEDURA ESECUTIVA PUÒ BENEFICIARE DELLA RATEIZZAZIONE? (LETTERA H PUNTO 1) REG.)

NO. Sul punto confrontare la comunicazione CNCE n. 747 del 27 ottobre 2020.

-
11. LA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE, OLTRE CHE DALL'IMPRESA (ANCHE PER IL TRAMITE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE DI RIFERIMENTO), PUÒ ESSERE INOLTATA DAL CONSULENTE DEL LAVORO?

Sì, purché sia delegato dall'impresa secondo le disposizioni di legge in materia.

9. PRECISAZIONI

La Cnce ha precisato che:

COMUNICAZIONE DEL 27/10/2020

1. Con particolare riferimento al punto a) del testo sulle rateizzazioni siglato lo scorso 10 settembre e, nello specifico, agli intervalli intercorrenti tra una rateizzazione e l'altra (almeno 12 mesi dopo le prime due rateizzazioni), si precisa che, secondo la ratio della norma, animata dallo spirito delle parti sociali di partire, con la decorrenza del nuovo accordo, con regole nuove, si precisa che la norma in questione ha validità per tutte le imprese, comprese quelle che abbiano già concluso, a tale data (10/09/2020), positivamente altre rateizzazioni presso la stessa Cassa. Si terrà conto, invece, ai fini dell'applicazione di tale norma della eventuale rateizzazione in corso a quella data.

2. Con riferimento, poi, al punto h), in cui si precisa che l'impresa potrà accedere alla rateizzazione qualora non risulti già morosa presso la cassa Edile/Edilcassa per i periodi precedenti per cui sia stata già attivata la procedura esecutiva, tale preclusione deve intendersi riferita ai soli casi in cui la Cassa abbia già avviato la procedura esecutiva munita dell'apposito titolo esecutivo.

COMUNICAZIONE DEL 10/12/2020

1. La seconda parte della lett. a) del punto 1) dell'Accordo" [...] e, comunque, nello stesso intervallo temporale, deve aver concluso positivamente eventuali rateizzazioni presso altre Casse; a tal fine potrà essere richiesta la verifica in BNI", deve intendersi nel senso che, qualora un'impresa, nel rispetto dei suddetti intervalli temporali, proceda a richiedere una nuova e ulteriore rateizzazione alla medesima Cassa, quest'ultima dovrà accertare che non sussistano eventuali altre rateizzazioni presso altre Casse non onorate dall'impresa; a tal fine, infatti, la lettera a) dell'Accordo prevede che la Cassa potrà procedere alla verifica in BNI.

Laddove dalla consultazione in BNI dovesse emergere l'irregolarità dell'impresa presso altra Cassa, la Cassa destinataria della richiesta di rateizzazione, provvederà a contattare la Cassa dalla quale è emersa l'irregolarità per verificare l'esistenza di un'eventuale rateizzazione non onorata (cfr. anche FAQ n. 3) e negare, in caso di accertamento positivo, la concessione di un'ulteriore rateizzazione.

2. La lett. a) va, inoltre, letta anche in combinato disposto con la lett. i) del medesimo Accordo dalla quale si evince che l'impresa stessa, all'atto della sottoscrizione della rateizzazione, deve autocertificare l'esistenza di altre rateizzazioni in essere presso altre Casse, specificandone il valore economico. La Cassa potrebbe sempre riservarsi la facoltà di fare gli accertamenti del caso anche mediante BNI.
3. Imprese sospese e inattive. L'ultimo punto dell'accordo sulle rateizzazioni deve riferirsi a tutte quelle imprese che, all'infuori dei casi di sospensione di cui al punto 5 della delibera del comitato della bilateralità 2/2015 (sospensione giustificata) versino in una situazione di inattività al livello nazionale e abbiano un debito con una o più Casse. In tali casi, solo per non incorrere nella procedura forzata, le parti sociali riconoscono la possibilità di rateizzare il debito dell'impresa in un massimo di 18 rate, anche senza le procedure e i requisiti di cui all'Accordo, prevedendo però che, in caso di eventuale ripresa dell'attività, l'impresa versi l'intera somma residuale per poter ottenere il Durc.

Diversamente per quelle imprese che invece dopo una sospensione/inattività giustificata ex punto 5 del Comitato della bilateralità 2/2015 decidano di riprendere l'attività e ottenere il Durc, potranno beneficiare esclusivamente della rateizzazione ordinaria secondo le regole dell'Accordo del 10 settembre 2020

RIFERIMENTI CONTRATTUALI

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ – DELIBERAZIONE N.4/2005 DEL COMITATO DELLA BILATERALITÀ

- ANCE ANAEPA CGIA, ANSE- ASSOEDILI CNA, FIAE-CASARTIGIANI CI.AAI, ANCPL-LEGA, FEDERLAVORO COOPERATIVE, AGCI PRODUZIONE E LAVORO, ANIEM-CONFAPI,
 - FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
1. La denuncia mensile alla Cassa Edile deve essere presentata in via telematica entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa.
 2. il versamento dei contributi e degli accantonamenti deve essere effettuato mensilmente entro il mese successivo a quello di riferimento,
 3. il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2, determina una posizione di irregolarità fino al giorno del versamento stesso,
 4. il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2 deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'Inps nei casi di omissione contributiva;
 5. la denuncia alla Cassa Edile, nel caso di impresa di nuova iscrizione, deve essere presentata entro il mese successivo a quello di inizio della attività produttiva,
 6. la sospensione di attività deve essere segnalata da parte dell'impresa alla Cassa Edile con il modulo di denuncia mensile relativo al mese in cui ha avuto inizio la sospensione stessa,
 7. è prevista la concessione, in via eccezionale, della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile dovuti per un periodo massimo di sei mesi solo allorché vengano rispettati tutti i seguenti criteri:
 8. la rateizzazione venga deliberata dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile con successiva ratifica del Comitato di Gestione,
 9. l'impresa presti idonee garanzie,
 10. la durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il pagamento in termini agli operai degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata,
 11. sulle somme oggetto della rateizzazione venga applicato un interesse pari a quello individuato al punto 4);

12. il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa,
13. il rispetto del piano di rateizzazione è condizione per la posizione di regolarità dell'Impresa.

RATEIZZAZIONI – ACCORDO 10 SETTEMBRE 2020

0. LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO

I crediti che le Casse Edili / Edilcasse vantano nei confronti delle imprese rappresentano da 10 anni a questa parte un tema di dibattito non privo di asperità, proprio per cercare di avere un comportamento omogeneo ed efficace nei confronti dei creditori ed è bene che le parti ribadiscano e chiariscano definitivamente modalità e tempi delle dilazioni concesse.

Premettendo che è un preciso obbligo dell'ente attivarsi per recuperare il dovuto, in quanto i crediti in oggetto rappresentano per la maggior parte salario differito dei lavoratori che solo convenzionalmente, per tramite del CCNL, viene accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse, è dovere di ogni amministratore fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per recuperare tali somme, anche per non creare elementi di concorrenza sleale tra le imprese.

Pertanto, anche durante la vigenza di un durc on line regolare, la Cassa Edile/Edilcassa, laddove rilevi una irregolarità nelle denunce e/o nei versamenti delle contribuzioni, dovrà segnalare tale aspetto alle imprese, avviando la procedura stabilita nella comunicazione n. 325 della Cnce del 2007, prospettando anche lo strumento della rateizzazione.

Le rateizzazioni rappresentano un elemento bonario di recupero delle somme non accantonate a favore dei lavoratori; a tal proposito si ribadisce che il credito in questione è formato da più elementi, ovvero GNF, contributo istituzionale, accantonamento per altri enti, APE, interessi di mora ecc.

Pertanto, fatto 100 il debito, le prime rate dovranno assolutamente essere destinate a coprire il GNF dei lavoratori.

I crediti vanno anche distinti tra aziende attive che richiedono il DURC, e quindi se non trattate con rigore potrebbero introdurre elementi distorsivi del mercato e aziende cessate o sospese per cui il credito, fatte salve le indicazioni di cui sopra, può essere trattato in maniera differente.

1. DEBITI FINO A 5.000 EURO – IMPRESA ATTIVA

E' prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la cassa edile dovuti, purché questi non superino i 5.000 euro, per un periodo massimo di sei mesi, solo allorché vengano rispettati tutti i seguenti criteri e requisiti:

1. l'impresa, che deve vantare una iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente di almeno dodici mesi, può beneficiare della concessione di una nuova rateizzazione purché dopo la conclusione delle prime due rateizzazioni, la successiva venga richiesta, presso la medesima Cassa, dopo almeno 12 mesi dalla conclusione dell'ultima e, comunque, nello stesso intervallo temporale, deve aver concluso positivamente eventuali rateizzazioni presso altre Casse; a tal fine potrà essere richiesta la verifica in BNI.
2. l'impresa deve essere in regola con gli obblighi derivanti dalla delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015, in particolare per quanto attiene alle norme riportate al punto 2 (Ore denunciate);
3. l'impresa si impegni a versare come prima rata un importo pari a 1.500 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, suddividendo la parte residua del debito complessivo in massimo 5 rate di pari importo (esempio: debito complessivo 5.000 euro in sei mesi, prima rata 1.500 euro + interessi e spese, ulteriori 5 rate da 700 euro + interessi e spese cadauna); la Cassa Edile/Edilcassa.
4. utilizzerà la prima rata e le successive per coprire interamente il GNF, fino a concorrenza dell'ammontare del medesimo; il mancato rispetto di tali ultime modalità di pagamento comporta l'obbligo immediato, per le Casse Edili/ Edilcasse, di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e per l'eventuale attivazione della responsabilità in solido, dandone immediata evidenza alle parti sociali territoriali; l'impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale alla BNI;
5. nel caso in cui la durata della rateizzazione vada oltre le scadenze utili per il pagamento agli operai degli accantonamenti nei termini previsti dai CCNL e dalla contrattazione collettiva integrativa territoriale, la richiesta dovrà essere corredata da apposito accordo sindacale aziendale che l'impresa, anche assistita dalla propria associazione imprenditoriale di riferimento, dovrà sottoscrivere con la RSU se presente, oppure in assenza di questa, con tutte le OO.SS. territoriali, parti costitutive della Cassa Edile/Edilcassa, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta;
6. l'impresa all'atto della richiesta riconosca formalmente il debito contributivo verso la Cassa Edile/Edilcassa e rinunci a successiva azione di opposizione nel caso in cui successivamente si proceda all'azione di recupero credito tramite azione esecutiva;
7. l'impresa presti idonee garanzie, fideiussorie o l'utilizzo del titolo della cambiale purché prestata con tutti i requisiti previsti dalla legge atti a definirla non nulla. La cambiale deve

essere corredata da bollo; la durata della stessa deve essere equivalente a quella del piano di rateizzazione;

8. il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa. In questa fattispecie non sarà possibile richiedere una nuova rateizzazione;
9. l'impresa non risulti già morosa presso la Cassa Edile/Edilcassa per periodi precedenti per cui sia stata già attivata la procedura esecutiva;
10. l'impresa all'atto della sottoscrizione della rateizzazione dovrà dichiarare ed autocertificare se ha altre rateizzazioni in essere presso altre Casse Edili/Edilcasse e specificarne il valore economico;
11. gli interessi di mora, calcolati sulla base di quanto previsto al punto 6 (Interessi di mora) della delibera 2/2015, debbono essere corrisposti unitamente alle singole rate;
12. gli interessi di mora afferenti le rate necessarie a coprire l'importo del GNF dovranno essere riconosciuti al lavoratore;
13. solo nel caso in cui siano rispettati i suddetti criteri il comitato di Presidenza potrà deliberare la concessione della rateizzazione. Il comitato di Presidenza dovrà successivamente comunicare al comitato di gestione la suddetta pratica concernente la dilazione del pagamento deliberata, inviandone copia alle parti sociali territoriali costituenti l'ente;
14. alla sottoscrizione della rateizzazione l'impresa risulterà immediatamente in regola a fini del DURC;
15. l'intera procedura, attivata dalla richiesta dell'impresa, dovrà esaurirsi entro 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta stessa.

2. DEBITI DAI €. 5000 AI €. 15.000 – IMPRESA ATTIVA

Per i debiti che vanno dai 5.000 ai 15.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, è prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti per un periodo massimo di 12 mesi;

Le aziende per ricorrere alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c);

Nello specifico, l'impresa dovrà impegnarsi a versare nella prima rata un importo pari al valore di due ratei, + interessi e spese, del debito complessivo e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.

Esempio:

- debito di 15.000 euro in 12 mesi: un rateo $(15.000:12= 1.250)$ + interessi e spese

- *Prima rata 2 ratei, ovvero (1.250×2) 2.500 euro + interessi e spese*
- *Successive 11 rate $(12.500 : 11)$ 1136,36 euro + interessi e spese*

3. DEBITO DA €. 15000 A €. 30.000 – IMPRESA ATTIVA

Per i debiti che vanno dai 15.000 ai 30.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, è prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di diciotto mesi.

Le aziende per ricorrere alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c);

Nello specifico, l'impresa dovrà impegnarsi a versare come prima rata un importo pari al valore di tre ratei, + interessi e spese, del debito complessivo e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.

Esempio:

- *debito di 30.000 euro in 18 mesi:*
- *un rateo $(30.000 : 18 = 166,66)$ + interessi e spese Prima rata tre ratei, ovvero $(166,66 \times 3)$ 5.000 euro + interessi e spese*
- *Successive 17 rate: $(25.000 : 17)$ 1.470,59 euro + interessi e spese*

4. DEBITO OLTRE €. 30.000 – IMPRESA ATTIVA

Per i debiti oltre i 30.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, è prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di 24 mesi.

Le aziende per ricorrere alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c);

Nello specifico, l'impresa dovrà impegnarsi a versare come prima rata un importo pari quattro ratei del debito complessivo, + interessi e spese, e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.

Esempio:

- *debito di 50.000 euro in 24 mesi: un rateo $(50.000 : 24 = 2.083,33)$ + interessi e spese*
- *Prima rata quattro ratei, ovvero $(2.083,33 \times 4)$ 8.333,33 + interessi e spese*
- *Successive 23 rate: $(41.666,67 : 23)$ 1.811,60 + interessi e spese*

5. DEBITO DI IMPRESE INATTIVE O SOSPENSE

Per i debiti riguardanti imprese cessate o sospese, le stesse per non incorrere nel recupero coatto tramite azione giudiziaria, potranno dilazionare il proprio debito fino ad un **massimo di 18 rate/mese**.

Qualora l'impresa oggetto della rateizzazione intenda riprendere l'attività, dovrà versare l'intera somma rimanente in un'unica soluzione.